



Associazione
LAVORO&WELFARE



 **OSSERVATORIO
PARLAMENTARE**

Prende il via da oggi un altro prodotto del **Centro Studi Lavoro&Welfare e LABORES**: i **Report dell'OSSERVATORIO PARLAMENTARE**.

Dopo i REPORT COVID, che presentano analisi ed elaborazioni dei dati di Ministero della Salute e Inail sulla progressione della pandemia, e i REPORT mensili sulla CASSA INTEGRAZIONE, che forniscono una analisi dell'andamento della CIG attraverso l'elaborazione dei dati Inps, Istat e Ministero del Lavoro, i ricercatori del Centro studi mettono a disposizione i REPORT periodici dell'OSSERVATORIO PARLAMENTARE attraverso i quali forniamo notizie sui principali provvedimenti all'esame del Parlamento che abbiamo attinenza con le materia del Lavoro, della Previdenza, del Welfare.

Iniziamo con una nota dedicata alla Legge di Bilancio 2022 nella quale viene fornita una panoramica commentata degli articoli dedicati alla Riduzione della pressione fiscale e contributiva, a Lavoro, Famiglia e Politiche sociali, Pensioni, Ammortizzatori sociali e Lavoro pubblico.

L'esame della Legge di Bilancio inizia dal Senato ed è possibile seguirne l'iter e scaricare i fascicoli al seguente link:

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/54559_testi.htm#:~:text=Testi%20disponibili,Stati%20di%20previsione

Buona lettura

Cesare Damiano



15 novembre 2021

Titolo II

Riduzione della pressione fiscale e contributiva

ART. 2.

(Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale)

Istituzione di un fondo di 8 miliardi annui per la riduzione della pressione fiscale da ripartire, con appositi provvedimenti futuri, sulla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e sulla riduzione dell'Irap.

Titolo IV

Lavoro, famiglia e politiche sociali

Capo I

Riordino della disciplina del reddito di cittadinanza

ART. 20

(Rifinanziamento RdC)

Incremento delle risorse finalizzate al finanziamento del reddito di cittadinanza, pari a poco più di 1,06 miliardi l'anno.

ART. 21

(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

Si prevedono una serie di interventi per rafforzare il sistema dei controlli e delle condizionalità per la fruizione del reddito di cittadinanza:

- verifica dei beni patrimoniali posseduti all'estero;
- pignorabilità del reddito di cittadinanza;
- la dichiarazione di disponibilità al lavoro deve essere presentata contestualmente alla domanda di accesso al reddito;
- verifica mensile presso il centro per l'impiego della effettiva ricerca attiva di occupazione;
- ridefinizione dell'offerta congrua: 80 chilometri per la prima offerta; tutto il territorio nazionale per la seconda;
- verifica mensile degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato previsto dal patto di inclusione;
- obbligo per i comuni ad utilizzare almeno un terzo dei percettori del RdC per l'attuazione dei PUC;
- colloqui mensili in presenza per sottoscrittori dei patti per il lavoro e dei patti di inclusione;

- controlli a campione da parte dei comuni;
- verifiche INPS ex ante sulla residenza sul soggiorno e sulla cittadinanza per i casi sospetti;
- parità di accesso alle banche dati per l'occupazione da parte dei centri per l'impiego e le agenzie private;
- ampliamento delle fattispecie per le quali è revocato il RdC a seguito di condanna penale;
- decadenza dal beneficio in caso di mancato presentazione presso i centri per l'impiego;
- benefici al datore di lavoro anche in caso di assunzione a tempo determinato;
- incentivi anche per le agenzie di lavoro;
- riduzione di 5 euro dell'assegno mensile in caso di rifiuto di proposta di lavoro;
- congruità dell'offerta di lavoro in caso di proposta occupazionale con retribuzione superiore al 10% rispetto all'assegno massimo spettante al singolo componente;
- gli eventuali risparmi derivanti dalle nuove misure devono essere destinati a finanziare politiche attive.

ART. 22

(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego)

Incremento delle risorse destinate ai centri per l'impiego, pari a 70 milioni di euro annui per le spese di funzionamento e per il potenziamento della pianta organica e pari a 20 milioni di euro annui per le politiche attive rivolte specificatamente ai giovani tra i 16 e i 29 anni.

Capo II

Pensioni

ART. 23

(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)

Sostituzione di quota 100 con quota 102.

ART. 24

(Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)

Istituzione di un fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui per gli anni 2023 e 2024 per favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. I criteri e le modalità attuative sono rimessi a un successivo decreto del Mef e del lavoro.

ART. 25
(Modifica della normativa sull'APE sociale)

Proroga al 2022 dell'Ape sociale e ampliamento delle categorie di lavori gravosi che consentono l'accesso alla misura.

Nuove categorie

	Professioni sulla base della classificazione Istat	
	2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate	
	3.2.1 - Tecnici della salute	
	4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate	
	5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali	
	5.4.3 - Operatori della cura estetica	
	5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati	
	6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori	
	7.1.1 - Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali	
	7.1.2 - Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli	
	7.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati	
	7.1.4 - Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta	
	7.1.5 - Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica	
	7.1.6 - Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque	
	7.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici	
	7.1.8.2 - Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali	
	7.2 - Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio	
	7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare	
	7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento	
	8.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci	
	8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli	
	8.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate	
	8.3 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca	
	8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni	

ART. 26
(Opzione donna)

Proroga di un anno di opzione donna alle medesime condizioni

ART. 29
(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)

Accorpamento dell'INPGI-1 (giornalisti dipendenti) in INPS. Il regime pensionistico dei giornalisti dipendenti è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. Allo stesso tempo, agli iscritti tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. Nella bozza disponibile non sono indicate le risorse necessarie per tale operazione

Capo III
Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali, giovanili e sport

ART. 30
(Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi)

Le imprese che nel 2022 assumono a tempo indeterminato lavoratori, di qualunque età, occupati presso imprese in crisi, con tavolo ministeriale, possono beneficiare della decontribuzione totale (entro il limite di 6.000 euro annui) per 36 mesi e 48 mesi se ubicate nelle regioni del mezzogiorno.

ART. 31
(Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione)

Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione con 350 milioni di euro per il 2022 e di 300 milioni per gli anni 2023-2026.

A valere sul Fondo, 12 milioni di euro per l'anno 2022 sono finalizzati al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliera nel 2022 per i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima in caso di fermo pesca obbligatorio e 7 milioni per il fermo pesca non obbligatorio.

Proroga della cassa integrazione per l'anno 2022 per i lavoratori dei call center, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro.

Proroga dell'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, entro il limite di spesa di 21 milioni.

60 milioni sono finalizzati al rifinanziamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.

Proroga per il 2022 della cassa integrazione, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. Limite di spesa di 19 milioni di euro.

Proroga per gli anni 2022, 2023 e 2024, nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

Incremento di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

ART. 32

(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)

Proroga di 12 mesi del trattamento di Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria, nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023.

ART. 33

(Congedo di paternità)

Congedo di paternità fissato definitivamente in 10 giorni.

ART. 35

(Decontribuzione lavoratrici madri)

In via sperimentale per l'anno 2022, esonero del cinquanta per cento, per un anno, dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

ART. 37

(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)

Incremento delle risorse del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere con 50 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Titolo V

Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

ART. 52

(Lavoratori beneficiari)

Estensione del trattamento della cassa integrazione ai lavoratori domiciliari e agli apprendisti.
Riduzione da 90 a 30 giorni dell'anzianità contributiva per accedere al trattamento.

ART. 53

(Computo dei dipendenti)

Ai fini del calcolo delle soglie dimensionali sono considerati anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

ART. 54

(Misura)

Eliminazione delle fasce retributive e istituzione di un solo massimale del trattamento a 1.199,72 euro.

ART. 55

(Contribuzione addizionale)

Eliminazione dell'esonero dal contributo addizionale per le imprese del settore degli elettrodomestici che hanno stipulato contratti di solidarietà.

Riduzione del contributo addizionale per le imprese che non richiedono la cassa per 24 mesi.

ART. 56

(Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni)

In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro deve inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale.

ART. 57

(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa)

Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. In caso di attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

ART. 58
(Esame congiunto in via telematica)

Possibilità di procedere all'esame delle domande di trattamento anche in via telematica

ART. 59
(Concessione)

I trattamenti di integrazione saranno concessi dalla sede centrale INPS e non più dalle sedi territoriali.

ART. 60
(Campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie)

Viene estesa l'applicazione della Cigs a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, non coperti dai fondi di solidarietà, a prescindere dai settori di appartenenza.

Inoltre si autorizza la Cigs per le sospensioni di attività a decorrere dal 2022 per le imprese del trasporto aereo, della gestione aeroportuale e per i partiti e movimenti politici nei casi di riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratto di solidarietà.

ART. 61
(Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie)

Si precisa che la causale della riorganizzazione aziendale riguarda anche processi di transizione, individuati con decreto del Ministro del lavoro.

Si incentiva il ricorso ai contratti di solidarietà, aumentando la percentuale ammessa di riduzione media oraria giornaliera, settimanale o mensile.

ART. 62
(Accordo di transizione occupazionale)

Con l'accordo di transizione occupazionale si prevede la possibilità del riconoscimento di ulteriori 12 mesi di Cigs, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, attraverso specifiche azioni definite in sede di accordo sindacale. I lavoratori coinvolti accedono inoltre al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

ART. 63
(Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie)

Estensione del contributo ordinario a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti e ai datori di lavoro del trasporto aereo, della gestione aeroportuale nonché ai partiti e movimenti politici.

ART. 64***(Consultazione sindacale per le integrazioni salariali straordinarie)***

Possibilità di svolgere la consultazione sindacale anche in via telematica.

ART. 65***(Condizionalità e riqualificazione professionale)***

Si dispone che i lavoratori beneficiari della Cigs sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione. La mancata partecipazione può comportare la decurtazione o la revoca del trattamento.

ART. 66***(Fondi di solidarietà bilaterali)***

Istituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione ordinaria e che occupano almeno un dipendente.

ART. 67***(Fondi di solidarietà bilaterali alternativi)***

Per i casi di sospensione delle attività a decorrere dal 2022, inclusione nei fondi di solidarietà alternativi dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

ART. 68***(Fondo di integrazione salariale)***

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione e non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali, e che occupano almeno un dipendente, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS). La durata del trattamento è di 13 settimane nel biennio mobile per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e di 26 settimane per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti.

ART. 69***(Assegno di integrazione salariale)***

A decorrere dal 2022, l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario sono sostituiti dall'assegno di integrazione salariale la cui durata ed entità sono equiparate al trattamento di integrazione salariale.

ART. 70***(Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano)***

Si prevede che, a decorrere dal 2022, rientrano nei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

ART. 71***(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva)***

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali, è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

ART. 72***(Contratto di espansione)***

Proroga del contratto di espansione per gli anni 2022 e 2023, ampliandone l'utilizzazione alle imprese con oltre cinquanta dipendenti. Limite di spesa è pari a 80,4 milioni di euro per il 2022, a 219,6 milioni di euro per il 2023, 264,2 milioni di euro per il 2024, 173,6 milioni di euro per il 2025 e 48,4 milioni di euro per il 2026.

ART. 73***(Disposizioni transitorie)***

Riconoscimento della cassa integrazione di 52 settimane, in deroga ai limiti di durata, nel biennio 2022-2023, per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

ART. 74***(CISOA lavoratori della pesca e della piccola pesca)***

Estensione dei trattamenti di Integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli (CISOA) anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca.

ART. 75***(Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese)***

Riduzione per l'anno 2022 delle aliquote di finanziamento del Fondo di integrazione salariale:

- a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;
- c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;
- d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti.

ART. 76***(Naspi)***

Estensione della Naspi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Viene meno il requisito delle 30 giornate minime nei 12 mesi prima della disoccupazione.

Dal 2022, la NASplil *decalage* del 3 per cento si applica a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.

ART. 77***(DIS-COLL)***

Innalzata a 12 mesi la durata di riconoscimento del trattamento e applicazione del *decalage* del 3 per cento mensile a decorrere dal sesto mese.

ART. 78***(Sostegno in caso di maternità)***

Proroga di tre mesi dell'indennità di maternità per le lavoratrici autonome con reddito inferiore agli 8.145 euro.

ART. 79***(Piani formativi aziendali)***

Possibilità per i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale.

ART. 80***(Disposizione in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)***

Rimborso dei costi dei percorsi di incremento delle professionalità dei lavoratori, sostenuti dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

ART. 81***(Misure in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria)***

Riconoscimento del beneficio pari al 50 per cento del trattamento CIGS, al datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari della CIGS.

ART. 82***(Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale)***

Possibilità di assumere, senza limiti di età, in apprendistato professionalizzante, anche i lavoratori beneficiari della CIGS.

ART. 83***(Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale)***

1. Nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, per inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi o per riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.

ART. 84***(Politiche attive per i lavoratori autonomi)***

Estensione del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.

ART. 85***(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori)***

Riconoscimento della decontribuzione al 100 per cento, entro il limite dei 6.000 annui, per 24 mesi alle società cooperative costituite da lavoratori per assicurare la continuità lavorativa delle imprese di appartenenza (Worker buyout).

ART. 86***(Finanziamento del fondo di integrazione salariale)***

Risorse per il finanziamento del fondo di integrazione salariale pari a 2.073,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023.

ART. 87***(Osservatorio)***

Istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Titolo XII**Pubblica amministrazione e lavoro pubblico****ART. 182*****(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)***

Incremento di 200 milioni, a decorrere dal 2022, delle risorse destinate ai trattamenti accessori del personale pubblico.

ART. 183***(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)***

Istituzione, nello stato di previsione del Mef, di un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100milioni di euro per l'anno 2022,200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024da ripartire.

ART. 184***(Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)***

Per i rinnovi contrattuali nel triennio 2022-2024 vengono stanziati 310 milioni di euro per l'anno 2022, e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

ART. 185***(Ordinamento professionale)***

Per la definizione dei nuovi ordinamenti professionali delle amministrazioni dello Stato stabiliti con la tornata contrattuale 2019-2021, è istituito, nello stato di previsione del Mef, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

ART. 186***(Risorse per la formazione)***

Per conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito, nello stato di previsione del Mef, un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.